
**Decreto del Consiglio di Stato
concernente il Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio
nel settore della consulenza aziendale**

(del 13 novembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2013 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO riguardo agli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 78/2013 di venerdì 27 settembre 2013 del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 13 settembre 2013 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro con salario minimo vincolante, per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale è fissata al 1° gennaio 2014.

Bellinzona, 13 novembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale (NOGA 702100, 702200).

Importo del salario minimo

Art. 2 Salario orario minimo di base in CHF fr. 18.95.

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
– 3.60% per 9 giorni festivi.

Adeguamento al rincaro dei salari minimi

Art. 3 I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Entrata in vigore e durata

Art. 5 Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale. Il contratto ha una validità di 3 anni.